CAMERA DEI DEPUTATI N. **4528**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FANTINATI, MASSIMILIANO BERNINI, SPADONI, CARIELLO, LUPO, GRANDE, ZOLEZZI, COLONNESE, DE ROSA, FICO, CASTELLI, MARZANA, CECCONI, DIENI, COZZOLINO, SPESSOTTO, CARINELLI, DE LORENZIS, TOFALO, DALL'OSSO, COMINARDI

Disposizioni per il sostegno delle piccole e medie imprese

Presentata il 5 giugno 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — « La crisi non ha modificato le caratteristiche strutturali del sistema produttivo italiano ». Lo rileva l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rapporto annuale, spiegando che « i tratti salienti » del sistema « non sono mutati nel corso delle due fasi recessive che hanno colpito la nostra economia dal 2008 ». L'Italia infatti, secondo l'Istituto, « continua a essere caratterizzata da una larga presenza di microimprese (con meno di dieci addetti), che sono circa 4,2 milioni ». Le piccole o piccolissime aziende rappresentano, sottolinea l'ISTAT, « il 95 per cento del totale delle unità produttive e impiegano circa 7,8 milioni di addetti (il 47 per cento contro il 29 per cento della media europea) ». L'Istituto, invece, evidenzia una quota « particolarmente modesta di imprese di maggiori dimensioni (oltre 250 addetti; lo 0,1 per cento delle imprese e il 19 per cento degli addetti) ». Per l'ISTAT « questa frammentazione, solo in parte mitigata dalla presenza di gruppi d'impresa, determina una dimensione media molto contenuta (3,9 addetti per impresa a fronte di una media europea di 6,8 addetti), una struttura proprietaria molto semplificata (63,3 per cento di imprese individuali) e una quota di lavoratori indipendenti pari a oltre il doppio di quella media europea ». I motivi che spingono il legislatore a intervenire a favore delle piccole e medie imprese (PMI) sono numerosi e riguardano tanto l'ambito economico quanto quello sociale. In generale, il sostegno alle PMI è giustificato dal presupposto che in determinati aspetti il mercato non è in grado di

funzionare correttamente ed è di per sé incapace di fare fronte in modo autonomo alle imperfezioni in esso presenti. In primo luogo, le asimmetrie informative generano un peggioramento dell'allocazione delle risorse da parte delle PMI che non possiedono adeguate informazioni per investire, esportare, individuare con precisione nuovi *target* di consumatori eccetera. Inoltre, le asimmetrie informative colpiscono il rapporto tra PMI e banche, favorendo una sorta di *credit constraint* continuo a danno delle PMI. In secondo luogo, merita ricordare che le PMI, talvolta, subiscono politiche commerciali aggressive da parte delle imprese dominanti il mercato e, pertanto, necessitano di un'adeguata protezione. In compensazione del ruolo di cronico svantaggio delle PMI, l'intervento pubblico tende ad agevolare le PMI a scapito della grande impresa. La presente proposta di legge prevede quindi interventi a sostegno delle PMI al fine di renderle più competitive nel mercato. Infatti all'articolo 1 si dispone che le stazioni appaltanti riservano alle PMI una quota non inferiore al 30 per cento nella partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti.

L'articolo 2 prevede incentivi per le PMI nella costituzione di contratti di reti di imprese. Le reti di imprese permettono, da un lato, il mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole imprese partecipanti alla rete e, dall'altro, il miglioramento della dimensione necessaria per competere sui mercati globali. Si tratta, pertanto, di uno strumento adatto al tessuto imprenditoriale italiano, composto da micro imprese e da PMI molto efficienti ma spesso incapaci di competere in termini di innovazione e di internazionalizzazione con imprese più strutturate e di maggiori dimensioni. L'articolo 3 riconosce un credito d'imposta per favorire l'internazionalizzazione delle PMI. L'articolo 4 prevede per le società a responsabilità limitata l'acquisto della personalità giuridica al momento della stipulazione dell'atto costitutivo. L'articolo 5 interviene sul decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva 2011/7/UE. Con tale normativa, l'Italia è stata tra le prime nazioni a dare attuazione alla direttiva europea, fissando rigorosi termini per la decorrenza degli interessi moratori nelle transazioni commerciali. Si è trattato di un intervento legislativo di particolare importanza, mirato ad aumentare la liquidità del sistema produttivo, in una fase di particolare delicatezza della congiuntura, e ad agevolare i creditori dello Stato nell'attuale congiuntura economica. Si è tuttavia mancato gravemente di adempiere all'obiettivo primario della direttiva, ovvero quello di tutelare il credito nelle transazioni tra privati e di dare, quindi, certezza del diritto a tutti gli operatori economici. Il decreto legislativo ha introdotto una sostanziale differenza di trattamento tra i contratti tra imprese, da una parte, e i contratti tra imprese e pubbliche amministrazioni, dall'altra, penalizzando ingiustificatamente i primi. Infatti, nei contratti tra imprese è stata inopinatamente attribuita alle parti la facoltà di stabilire contrattualmente un diverso (e indefinito) termine di pagamento, anche superiore a sessanta giorni, purché non gravemente iniquo per il creditore; viceversa, nei contratti tra imprese e pubblica amministrazione è stato correttamente previsto un termine di pagamento, di regola, non superiore a trenta giorni; tenendo conto di situazioni particolari, è consentito fissare un termine legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi: per le imprese pubbliche (che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato) e per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; è lasciata facoltà alle parti di concordare, purché in forma espressa, un termine superiore a trenta giorni, se oggettivamente giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo, ma comunque non superiore a sessanta giorni. Nella sostanza, nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione,

salvo le limitate eccezioni indicate, i termini di pagamento sono tassativi e inderogabili.

Come ampiamente dimostrato in numerose occasioni dalle associazioni di categoria delle PMI, solo una piccolissima percentuale di aziende manifatturiere vanta crediti nei confronti della pubblica amministrazione, mentre la grande maggioranza delle transazioni avviene fra aziende private. Il decreto legislativo tutela, quindi, giustamente, una parte di aziende, per lo più commerciali e di grandi dimensioni (come lo sono di norma i capi commessa dei lavori pubblici), in un contesto che però pesa solo per il 3 per cento, mentre non è stata prevista alcuna garanzia in riferimento ai rapporti tra imprese manifatturiere, che invece riguardano il 97 per cento dei crediti non riscossi.

Va aggiunto che ad aggravare tale evidente disparità di trattamento, nelle transazioni tra privati, la « iniquità » del termine superiore a sessanta giorni si configura solo in caso di « grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con i princìpi di buona fede e correttezza ». In tale ambito, tuttavia, la « prassi commerciale » si avvicina spesso a centottanta giorni, rendendo quindi, di fatto, lecita l'apposizione di termini superiori anche di sei volte al termine utopisticamente considerato « ordinario » dalla direttiva e dallo stesso decreto legislativo, pari a trenta giorni. Come se ciò non bastasse, il giudice chiamato a valutare l'eventuale iniquità del termine dovrebbe anche accertare l'esistenza di un elemento soggettivo, dato dalla mancanza di buona fede e correttezza in capo al beneficiario del termine prolungato, che rende ancora più improbabile una pronuncia favorevole al creditore.

La norma proposta riequilibra, pertanto, la disciplina sancita dal decreto legislativo, con particolare attenzione non solo ai creditori della pubblica amministrazione, ma anche ai creditori che rientrano nei parametri della PMI, considerabili come « contraente più debole » e salvaguardando così non solo la *ratio* della direttiva, ma anche il rispetto dei più elementari princìpi di certezza del diritto e di uguaglianza sostanziale dei cittadini di fronte alla legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Riserva degli appalti).

1. Le stazioni appaltanti riservano alle piccole e medie imprese, definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, una quota non inferiore al 30 per cento nella partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti. La congruità economica degli appalti tiene conto del grado e della qualità di innovazione tecnologica dei progetti presentati dalle piccole e medie imprese.

ART. 2.

(Reti di imprese).

1. L'agevolazione per le reti di imprese di cui all'articolo 42, comma 2-*quater,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017, nel limite complessivo di 50 milioni di euro. L'importo che non concorre alla formazione del reddito di impresa non può superare per ciascuna impresa il limite annuale di 2 milioni di euro.

2. Al comma 2-*quater* dell'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole da: « , preventivamente asseverato » fino a: « medesimo decreto » sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

ART. 3.

(Misure per l'internazionalizzazione).

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di imprese costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.

2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione destinato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con *partner* esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, anche al fine di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.

4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali

di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 4.

(Società a responsabilità limitata).

1. All'articolo 2463 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2332 e 2341 »;

b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, se non sono richieste, ai sensi dell'articolo 2329, numero 3), autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 2331. Quando la società acquista la personalità giuridica con la stipulazione dell'atto costitutivo, il termine di cui all'articolo 2330, primo comma, è ridotto alla metà e le disposizioni dell'articolo 2332, primo e secondo comma, si applicano dalla stipulazione dell'atto costitutivo ».

ART. 5.

(Termini di pagamento nelle transazioni commerciali).

1. Al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« *3.* Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma

2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. Se il creditore è una piccola o media impresa, definita ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, ovvero se il debitore è una pubblica amministrazione, i termini di cui al comma 2 del presente articolo non possono comunque essere superiori a sessanta giorni. Negli altri casi, termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto »;

2) il comma 4 è abrogato;

b) l'articolo 5, comma 1, è sostituito dal seguente:

« *1.* Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora »;

c) all'articolo 7, comma 5, le parole: « in cui il debitore è una pubblica amministrazione » sono soppresse.

17PDL0053430